



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ACCONTO IMU 2021: ESENZIONI DESTINATE AI TITOLARI DI PARTITA IVA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Per beneficiare delle esenzioni in oggetto è necessario che il contribuente presenti al protocollo dell'Ente la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla norma:

- Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021) indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione e barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione
- Copia del bilancio o corrispettivi 2019
- Copia del bilancio o corrispettivi 2020
- Copia della dichiarazione dei redditi 2019
- Copia della dichiarazione dei redditi 2020

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 78 del Dl 104/2020

Sono esentati dall'acconto IMU 2021, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al decreto sostegni, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Articolo 1, comma 599, della legge 178/2020

Sono esenti dalla prima rata IMU 2021, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui al decreto sostegni, gli immobili destinati a stabilimenti balneari e termali o simili, ad **alberghi** (in categoria D/2) e relative pertinenze, gli immobili degli **agriturismi**, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed and breakfast**, dei residence e dei campeggi. L'esenzione riguarda anche gli **immobili di categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni** e gli immobili destinati a discoteche, **sale da ballo**, night club e simili. Va rammentato che, fatta eccezione per gli immobili degli stabilimenti balneari, termali e simili e di quelli utilizzati dalle imprese di allestimento di strutture espositive, per tutti gli altri immobili l'esenzione è condizionata al fatto che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività negli stessi esercitata.

Articolo 6-sexies del Dl 41/2021, introdotto dalla legge 69/2021

L'esenzione dell'acconto IMU 2021, in base a quanto stabilito dal decreto sostegni, è destinata ai titolari di partita Iva, residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario ovvero a coloro che esercitano, per



professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Tuir, rientranti nei limiti ivi previsti.

È necessario, pertanto, che imprese e professionisti siano titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021. Sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.

Sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta relativo al 2019 ovvero precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.

Per poter beneficiare dell'esenzione, deve essersi realizzato il **calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla medesima media mensile del 2019**. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.

L'agevolazione IMU compete comunque **solamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU nei quali i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori**.

Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto figurano anche le imprese agricole, titolari di reddito d'impresa o di reddito agrario, che potranno non corrispondere l'IMU a giugno per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993.

Per tutte le fattispecie indicate nella normativa sopra richiamata, qualora un immobile sia posseduto in quota è esentata soltanto la quota per la quale si verifica la corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività ivi esercitata.